

Pubblicato il 03/03/2021

Sent. n. 205/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 309 del 2016, proposto da Nicola Paradiso e Anna Rago, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Molinari, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Blasi in Potenza, viale del Basento, 114/B;

contro

Comune di Calciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Lopodota, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- Ordinanza di Sospensione lavori n. 4 del 7/4/2016, emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calciano, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti la immediata sospensione dei *“lavori di costruzione di una recinzione con pali e rete metallica”*;
- Determinazione n. 8/2016 del 12/5/2016, emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calciano, con cui veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 516,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calciano in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 14/6/2016, i sigg.ri Nicola Paradiso e Rago Anna hanno impugnato i provvedimenti di polizia edilizia, specificati in epigrafe, adottati dal Comune di Calciano sul presupposto della realizzazione *“di una recinzione con pali e rete metallica eseguite in assenza di segnalazione certificata di inizio attività”*.

1.1. In diritto, è dedotta la violazione degli artt. 6, 22 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 (in quanto le opere sanzionate sarebbero consistite nella mera manutenzione di una risalente recinzione e, inoltre, sarebbe comunque afferenti all'edilizia libera), nonché, in subordine, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 (non essendovi adeguata motivazione a supporto delle determinazioni assunte).

2. L'Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame previo rilievo della sua inammissibilità (per non essere stato impugnato il verbale di accertamento della richiamata violazione, assunto dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale in data 29/3/2016).

3. All'udienza pubblica del 23/2/2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del verbale di accertamento della violazione edilizia a fondamento dei provvedimenti *sub iudice* (interdittivo e sanzionatorio), atteso che detto atto ha manifesta natura endoprocedimentale e che, dunque, non vi era alcun onere di impugnarlo.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Coglie nel segno la prima doglianza, relativa alla violazione, da parte dell'Ente civico intimato, di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6, 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Invero, viene in considerazione, nella specie, la realizzazione di una recinzione con pali e rete metallica, destinata alla delimitazione di un fondo rustico, priva di opere murarie e caratterizzata dall'utilizzo di materiali di scarso impatto visivo.

Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale qui si dà continuità, costituisce attività libera e non richiede alcun titolo edilizio - neanche nelle forme della segnalazione di inizio attività - la realizzazione di una recinzione con siffatte caratteristiche, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà che comprende lo *jus excludendi alios* sancito dall'art. 841 cod. civ. (cfr. *explurimis*, T.A.R. Basilicata, sez. I, 9/3/2020, n. 192; T.A.R., Calabria, sez. II, 20/9/2018, n. 1601; Consiglio di Stato sez. VI, 29/11/2019, n. 8178; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/12/2017, n. 5908; T.A.R. Lazio, sez. II, 4/9/2017, n. 9529; T.A.R. Puglia, sez. III, 15/9/2015, n. 1236; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15/9/2015, n. 1342; T.A.R. Umbria, sez. I, 7/8/2013, n. 434; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7/3/2011, n. 430).

Tale approdo non è modificato dall'invocata esistenza di un vincolo paesaggistico nell'area in cui la recinzione si colloca. Anzitutto perché il Comune non dà prova alcuna dell'effettiva esistenza di detto vincolo. In ogni caso, deve escludersi che l'opera interdetta sia idonea, per le sue richiamate caratteristiche, a determinare un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale. Né, comunque, il Comune ha fornito alcuna evidenza documentale del contrario.

5. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Pasquale Mastrantuono, Presidente FF

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Pasquale Mastrantuono

IL SEGRETARIO